

STATUTO

ASTER X - IMPRESA SOCIALE DEL TERZO SETTORE - SOCIETA' CONSORTILEA R. L. IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BRESCIA BS VIA ROSE DI SOTTO
53

Numero REA: BS - 482986

Codice fiscale: 02588740361

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA

Procedure in corso: LIQUIDAZIONE VOLONTARIA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-07-2009 - Statuto completo	2
--	---



GIAMMATTEO RIZZONELLI
NOTAIO

Allegato "C" al N. 13675/9226 di repertorio del notaio Giammatteo Rizzonelli

STATUTO DELLA SOCIETÀ' CONSORTILE

A RESPONSABILITÀ' LIMITATA

"ASTER X - IMPRESA SOCIALE DEL TERZO SETTORE - SOCIETÀ' CONSORTILE A R. L."

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituito un consorzio sotto forma di Società a responsabilità limitata denominato "ASTER X - IMPRESA SOCIALE DEL TERZO SETTORE - SOCIETÀ' CONSORTILE A R. L." con sede a Brescia.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere altrove, in Italia od all'estero, uffici, stabilimenti e depositi, anche aventi carattere di sedi secondarie.

ART. 2 - OGGETTO SOCIALE E DURATA

La società ha lo scopo di esercitare in forma imprenditoriale e con il concorso dei propri soci una stabile attività di promozione e sviluppo della realtà del terzo settore, in particolare del Forum del Terzo Settore e dell'imprenditoria sociale, principalmente assistendo e supportando la Pubblica Amministrazione in tutte le sue articolazioni, sia centrali che periferiche e delle Autonomie Locali, nell'azione nei confronti delle organizzazioni di volontariato, della cooperazione sociale, dell'associazionismo sociale e più in generale di tutto il non profit e delle forme di partecipazione attiva dei cittadini.

Per realizzare tale finalità la società può svolgere attività diversificate, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti:

- effettuare studi e ricerche, coerenti con le proprie finalità, su indicazione dei soci, dei soggetti di riferimento, di istituzioni esterne, nazionali ed europee;
- organizzare riunioni, seminari, convegni, giornate di studio a livello nazionale ed internazionale;
- realizzare la progettazione, il coordinamento di attività di carattere formativo in convenzione con altre Associazioni, Enti locali con particolare riferimento alle tematiche sociali, economiche, istituzionali connesse al rapporto pubblico/privato sociale;
- stabilire convenzioni, protocolli d'intesa, accordi in relazione al suo scopo sociale ed a specifici temi di ricerca ed elaborazione, con amministrazioni pubbliche, istituzionali, economiche e sociali;
- istituire rapporti con enti italiani e stranieri che perseguono analoghi fini, anche dando adesione ad Associazioni e organismi esteri;
- pubblicare e diffondere i risultati degli studi, delle ricerche svolte e dei progetti realizzati, nonché promuovere iniziative editoriali collegate al suo scopo sociale;
- svolgere ogni altra attività strumentale o affine alle pre-

cedenti;

- promuovere ed organizzare attività di promozione, quali festival e fiere del terzo settore.

La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà raccogliere finanziamenti presso i propri soci tramite l'acquisizione di altri mezzi finanziari o somme di danaro con obbligo di rimborso, nei limiti consentiti dalla normativa in vigore al momento del finanziamento.

In tal caso, i finanziamenti fatti dai soci alla società saranno effettuati a titolo gratuito e in quanto tali non produttivi di interessi salvo che, dal bilancio della società, da delibera assembleare o da altri atti, non risultino effettuati ad altro titolo.

La società si connota quale impresa sociale senza finalità di lucro.

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con atto deliberativo dell'Assemblea dei Soci.

ART. 3 - SOCI

Possono far parte della società le organizzazioni senza fine di lucro associate al Forum Nazionale del Terzo Settore, sia direttamente sia attraverso organizzazioni, enti e imprese sociali ad esse appartenenti o sui quali esercitano uno stabile controllo.

Possono altresì divenire soci: Imprese ed Enti Pubblici e Privati che esercitano attività economica diretta a realizzare finalità d'interesse generale ai sensi della legge 13.6.2005 n. 118, Università, centri e agenzie indipendenti di ricerca e di sviluppo.

ART. 4 - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

Per l'ammissione alla società gli aspiranti soci devono inoltrare domanda al Consiglio di Amministrazione nella persona del Presidente e possono chiedere che venga investita della decisione l'Assemblea dei soci.

L'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, fatta salva la possibilità che venga deliberata dall'Assemblea dei soci quando richiesto dagli aspiranti soci.

L'ammissione del nuovo socio comporta l'obbligo da parte degli altri membri di liberare l'intero capitale sociale, previa deliberazione dell'aumento del medesimo per la formazione delle nuove quote; tale procedimento comporta la riduzione dell'incidenza percentuale delle quote preesistenti sul capitale così aumentato.

Nessun diritto di prelazione è riconosciuto ai soci preesistenti a fronte dei predetti aumenti di capitale.

Al di fuori della speciale procedura di cui sopra, si applicano, nel caso di aumento del capitale, le disposizioni previste dal C.C..

ART. 5 - OBBLIGHI DEI SOCI

Preventivamente all'iscrizione nell'apposito libro dei soci e comunque non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento dalla comunicazione di avvenuta accettazione della domanda di ammissione, il nuovo socio è tenuto a regolarizzare la propria posizione con il versamento dell'importo della quota di sottoscrizione del capitale sociale, nonché all'eventuale sovrapprezzo determinato annualmente da parte del Consiglio di Amministrazione.

Tali versamenti saranno richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei modi e nei termini che reputerà più convenienti. A carico dei soci in ritardo con i versamenti decorre l'interesse di mora in misura pari al tasso legale vigente al momento aumentato del 5%.

Il socio è, altresì, obbligato a rimborsare le spese sostenute dalla società per suo conto ed a risarcirla dei danni e delle perdite subiti ad esso imputabili.

ART. 6 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento.

ART. 7 - RECESSO DEI SOCI

Hanno diritto di recesso i soci che non hanno consentito alle decisioni riguardanti:

- il cambiamento dell'oggetto sociale;
- la trasformazione della società;
- la fusione e la scissione della società;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- il compimento di operazioni che determinino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468 c.c.;
- l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote a terzi;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Può recedere dalla società il socio che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che legittimano il recesso e provvedere conseguentemente, fatta salva la possibilità che i soci che vogliono recedere dalla società ne facciano esplicita richiesta all'Assemblea dei Soci.

Il diritto di recesso si esercita mediante l'invio all'organo amministrativo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente la chiara indicazione della volontà di recedere dal rapporto sociale. Tale lettera dovrà essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione al Registro delle Imprese della delibera in dipendenza della quale è sorto il diritto di recesso o, ove tale forma di pubblicità non sia prevista, entro trenta giorni dalla verbalizzazione di tale delibera nel libro verbali assemblee dei soci.

Il diritto di recesso perde effetto qualora la società revochi la delibera nei successivi novanta giorni.

ART. 8 - ESCLUSIONE

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione al consorzio;
- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- e) che svolga attività in palese concorrenza al consorzio, senza accordo tra le parti;
- f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali al consorzio o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

ART. 9 - LIQUIDAZIONE

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato.

La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Previo accordo tra le parti, la liquidazione può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

ART. 10 - TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITA' DEI SOCI CESSATI

I soci receduti od esclusi dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

ART. 11 - RIDUZIONE DEL NUMERO MINIMO DEI SOCI

Nel caso in cui, per le ipotesi previste dai precedenti articoli 7, 8, il numero dei soci sia sceso al di sotto del numero minimo di sei, la società si scioglierà salvo che nel termine di novanta giorni tale numero minimo sia ricostruito mediante l'inserimento di nuovi soci in possesso dei requisiti prescritti ovvero l'Assemblea straordinaria deliberi la riduzione, entro lo stesso termine di novanta giorni del numero minimo dei soci.

ART. 12 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge e può essere aumentato.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Le quote di partecipazione, non sono trasferibili a terzi, né possono essere volontariamente sottoposte ad usufrutto, cedute in pegno od in garanzia, salvo deliberazione favorevole del Consiglio di Amministrazione.

ART. 13 - FONDO CONSORTILE

Il fondo consortile è costituito da eventuali eccedenze di bilancio, dalla riserva ordinaria, dai sovrapprezzi versati in sedi di aumento di capitale, dai versamenti dei soci a tale scopo destinati, da proventi e da qualsiasi altro bene, comunque ed a qualunque altro titolo pervenuto alla società.

Per la durata della società non è consentito ai soci chiedere la divisione del fondo, ed i creditori particolari dei soci non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo. Per le obbligazioni assunte in nome della società dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.

Per le obbligazioni assunte dagli organi sociali per conto dei singoli soci rispondono solamente questi ultimi in maniera solidale con il fondo consortile.

Qualora il fondo consortile dovesse subire delle perdite l'Assemblea può deliberare il reintegro da parte dei soci stabilendo le modalità ed i termini. L'Assemblea può altresì deliberare la copertura di perdite di esercizio mediante l'utilizzo del fondo consortile.

ART. 14 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci in regola con i versamenti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto vincolano la generalità dei soci. Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ogni socio ha un voto in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che

uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio;
- 2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico e/o ad un gruppo di imprese sociali;
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) l'approvazione dei regolamenti interni;
- 8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Ciascun socio interviene all'Assemblea tramite la persona a cui è stata attribuita la rappresentanza legale. E' tuttavia consentito ai soci di farsi rappresentare in Assemblea da altra persona a cui il rappresentante legale abbia conferito per iscritto apposita delega.

Si osservano in ogni caso le preclusioni di cui all'art.2372 C.C.

Spetta al Presidente verificare la sussistenza del diritto di intervento all'Assemblea, anche per delega, e la validità delle stesse.

ART. 15 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente presso la sede della società o in altro luogo quando questi lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta di un numero di soci rappresentanti almeno un decimo del capitale sociale o negli altri casi previsti dalla legge.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e del programma annuale di attività predisposto dal Consiglio di Amministrazione, nonché per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'avviso di convocazione deve essere fatto con lettera raccomandata, telegramma, posta elettronica o telefax, con prova del ricevimento, da pervenire, al domicilio risultante dal libro soci, almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima.

Nell'avviso deve essere riportato il luogo, la data e l'ora stabilita per la prima e la seconda convocazione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è, tuttavia valida, anche quando non convocata

come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti tutti gli amministratori in carica ed i sindaci effettivi.

L'Assemblea è presieduta dal presidente della società, in caso di sua assenza o impedimento provvederà ad eleggere il proprio Presidente.

Le funzioni di segretario saranno svolte da persona nominata dal Presidente, sempre che il verbale non debba essere redatto da un notaio.

Il verbale dell'Assemblea è sottoscritto dal presidente della stessa.

ART. 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri eletti tra le persone fisiche mandatarie dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, tra i propri membri, il Presidente, eventualmente il Vice Presidente ed uno o più Consiglieri Delegati. Il Presidente non può restare in carica per più di due mandati pieni (sei esercizi).

Sino a contraria deliberazione dell'Assemblea gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art.2390 C.C. ed in considerazione della natura consortile della società essi sono dispensati dall'osservanza dell'art.2391 C.C..

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Agli Amministratori compete il compenso annualmente deliberato dalla Assemblea nonché il rimborso delle spese incontrate in ragione d'ufficio.

ART. 17 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale esclusi solo quelli che per legge o per statuto sono comandati all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie funzioni ad uno o più consiglieri delegati, determinandone i poteri all'atto della nomina.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare nel proprio ambito un Comitato Esecutivo costituito da tre a cinque membri, a cui può delegare i poteri che gli competono e delegabili per legge. Può inoltre delegare le funzioni di gestione ordinaria della società ad un Direttore prevedendo i limiti di delega, nonché conferire procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti anche a persone estranee.

ART. 18 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella sede della società che altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne sia

fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal Collegio Sindacale nei casi previsti dalle legge.

La convocazione sarà effettuata dal presidente, con avviso - contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza - da inviarsi mediante lettera raccomandata, telegramma, posta elettronica o telefax con prova del ricevimento al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni debbono essere prese a maggioranza dei voti presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice-Presidente se nominato. La presenza è ammessa anche in audiovideoconferenza e la registrazione costituisce prova dell'avvenuta riunione.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire che gli amministratori esprimano le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale che digitale. La trasmissione della consultazione e del consenso potrà avvenire con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

ART. 19 - REVOCA E SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE

Il socio che abbia in Consiglio di Amministrazione un proprio rappresentante ha la facoltà di revocarlo il mandato, a meno che il Consigliere non abbia, nell'interesse di tutti i soci, funzioni di rappresentanza della società.

La revoca deve essere fatta per iscritto da chi ha provveduto alla designazione del proprio rappresentante e notificata al Consiglio di Amministrazione nelle forme di legge.

Il Consigliere revocato resta in carica fino a quando l'Assemblea, su proposta del socio revocante, abbia provveduto alla nomina del sostituto.

La revoca dei Consiglieri con funzioni di rappresentanza della società è fatta dall'Assemblea dei soci la quale provvederà, altresì, su proposta del socio che aveva effettuato la precedente designazione del proprio rappresentante, alla nomina del sostituto.

In caso di sostituzione si applica l'art.2386 C.C. .

Il Consigliere, tale nominato quale mandatario del socio escluso ai sensi dell'art. 8 del presente statuto, cessa dalla carica decorso il termine dal quale la delibera di esclusione ha effetto.

ART. 20 - RAPPRESENTANZA SOCIALE

La firma e la rappresentanza legale della società nei confronti dei terzi e in giudizio, ivi compresi i giudizi di re-

vocazione e cassazione con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti munendoli dei necessari poteri, spettano al Presidente della società od ai Consiglieri delegati. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio di Amministrazione, dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi sociali, adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione, vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti, accerta che si operi in conformità agli interessi della società.

ART. 21 - COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Un Comitato Tecnico Scientifico può essere nominato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, e può essere rinnovato ogni tre anni. Esso è formato da esponenti altamente qualificati nei vari campi di azione della società e svolge un ruolo di consulenza e di indirizzo per il Consiglio di Amministrazione in relazione alla elaborazione delle linee programmatiche e dei singoli progetti di attività. Il compenso ai suoi membri è stabilito dal Consiglio e comunicato all'Assemblea.

ART. 22 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio sindacale si compone di tre membri con durata in carica triennale corrispondente agli esercizi sociali.

Il presidente ed i membri del collegio sindacale sono nominati dall'Assemblea.

Per la nomina del Collegio Sindacale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2477 del C.C..

I sindaci non possono essere revocati se non per la giusta causa.

Il compenso annuo dei sindaci è fissato in base alle tariffe degli albi professionali ai quali gli stessi risultano iscritti, in difetto verrà stabilito dall'Assemblea.

Il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale. L'Assemblea può, in alternativa, nominare un revisore unico. Per il controllo contabile è previsto uno specifico compenso.

ART. 23 - ESERCIZIO SOCIALE ED UTILI

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige la situazione patrimoniale con il conto profitti e perdite ed un bilancio sociale che debbono essere discussi ed approvati dall'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso.

Ove particolari ragioni lo richiedano ed il Consiglio di Amministrazione lo delibera, l'Assemblea può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

La società non può distribuire utili sotto qualsiasi forma. Eventuali eccedenze di bilancio, dopo il prelievo della riserva legale, saranno accantonate in un apposito fondo consortile previsto all'art. 13. Tale fondo sarà regolato secon-

do le previsioni di cui all'art. 7 legge 21 maggio 1981 e successive modificazioni.

ART. 24 - REGOLAMENTI INTERNI

Il Consiglio di Amministrazione può redige e l'Assemblea approvare uno o più regolamenti interni che comprendono le norme per la determinazione della quote e dei contributi, le eventuali norme di controllo sugli associati, la sanzioni per le inadempienze, il regolamento del personale e quant'altro ritenuto utile e necessario per il buon funzionamento della società. L'approvazione dei regolamenti interni deve avvenire con il voto favorevole di almeno il 50% del capitale sociale. I regolamenti vincolano tutti i soci anche assenti e dissenzienti, anche per quanto concerne gli obblighi economici stabiliti secondo criteri uniformi per tutti i soci.

ART. 25 - SCIoglimento

La società si scioglierà al verificarsi di una delle cause indicate nell'art.2484 C.C..

In tal caso l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone le competenze.

Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo la copertura di tutte le passività sarà devoluto ad altre imprese sociali, ad organizzazioni non lucrative di utilità sociali, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici.

ART. 26

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, trovano applicazione le vigenti disposizioni del Codice Civile in materia di società a responsabilità limitata.

F.to DOTTI Giovanni

F.to ABBA' Francesco

Dottor Giammatteo RIZZONELLI Notaio

"Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82"